

**CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

BANDO PUBBLICO

**Formazione Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini". X Legislatura
(Allegato 1 determinazione dirigenziale n. 97 del 08/11/2016)**

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente Bando stabilisce **requisiti, condizioni e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini". X Legislatura** (di seguito denominato Elenco) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012 n. 26 "
2. La Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale tra donne e uomini (di seguito denominata Commissione) è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.

**Art. 2
Composizione dell'Elenco e modalità**

1. Con il presente Bando il Servizio Affari istituzionali ed Europei (di seguito Servizio competente) procede alla formazione dell'Elenco dei candidati all'incarico di componente la Commissione.
2. Il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale, nell'Elenco non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
3. Il Servizio procede alla formazione dell'Elenco sulla scorta delle candidature pervenute .

**Art. 3
Composizione e durata della Commissione**

1. La Commissione è composta da 12 componenti, scelti dall'Elenco, eletti con voto limitato a due terzi e dalla Consigliera regionale di parità quale componente di diritto; almeno un terzo degli eletti deve essere individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali e professionali.
2. La Commissione ha durata pari a quella della Legislatura regionale ed è ricostituita entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale; nel periodo compreso tra la data di



decadenza e quella di insediamento della nuova Commissione, la precedente Commissione resta in carica in regime di prorogatio.

3. I componenti la Commissione sono rieleggibili.
4. Della Commissione non possono far parte i consiglieri e gli assessori regionali.

Art. 4

Decadenza dalla carica

1. Il Componente che non partecipa per tre sedute consecutive ai lavori della Commissione, senza dare giustificazione dell'assenza dalla seduta, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 5, dell'art. 5, della L.R. 26/2012, decade dalla carica.
2. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 26/2012.

Art. 5

Trattamento economico

1. Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza di massimo euro 30,00 lordi per ogni seduta di partecipazione alle riunioni della Commissione e delle eventuali sottocommissioni permanenti.
2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede di residenza.
3. Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad incontri, convegni e seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede la Commissione, sia in Italia che all'estero, spetta ai componenti l'Ufficio di Presidenza, o ai loro delegati, il rimborso delle spese di viaggio nella misura di cui al comma 2 e di quelle di soggiorno nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 6

Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco

-
1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco i cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere regionale come disciplinati **dall'art. 1 della legge regionale n.51 del 30 dicembre 2004** (*"Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale."*) e dalla legge regionale n. 9 del 2 aprile 2013 (*"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"*) e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione; le associazioni sindacali, datoriali e professionali, possono, altresì, designare soggetti da inserire nell'Elenco, in modo da garantire un'equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità.
 2. Della Commissione non possono far parte i consiglieri e gli assessori regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L.R. n. 26/2012.
 3. Non possono essere eletti a componenti la Commissione coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo"* conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, come di seguito riportate:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 8

Norme applicabili alla nomina della Commissione

1. Alla nomina della Commissione non trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
2. Non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e sue smi. (disposizioni per il conferimento di incarichi a personale già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza).
3. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 9

Modalità di iscrizione all'Elenco

1. I soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco, devono compilare ed inviare:
 - domanda di partecipazione sottoscritta con firma autografa dal richiedente redatta secondo il MODELLO “A” allegato al presente Bando;
 - dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, secondo il modello allegato “B” corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità



2. Alla domanda deve essere allegato, **pena la mancata iscrizione nell'elenco**, il *curriculum vitae* in formato europeo (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>), **datato e firmato**, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità richiesti, nonché i titoli di studio conseguiti; il curriculum non deve riportare dati sensibili e giudiziari e dati personali non pertinenti: **la mancata sottoscrizione del curriculum comporta la mancata iscrizione nell'Elenco**
3. Le associazioni sindacali, datoriali, professionali che intendono proporre le candidature per l'iscrizione di soggetti nell'Elenco devono inviare la segnalazione del nominativo, corredata da:
 - curriculum vitae, redatto come sopra in formato europeo, comprovante il possesso da parte del soggetto segnalato dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, nonché i titoli di studio conseguiti;
 - dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato (segnalato) ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", secondo il modello allegato "B", corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato (segnalato) in corso di validità.
4. Le domande presentate dalle associazioni sindacali, datoriali, professionali devono essere prodotte su carta intestata dell'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa;
5. Sono iscritti nell'Elenco coloro che sono in possesso dei requisiti previsti da presente Bando.
6. In caso di dimissioni dei componenti la Commissione, o di altra causa di cessazione dall'incarico, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione attingendo dall'Elenco.

Art. 10

Termine e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'inserimento nell'Elenco, redatta secondo il modello allegato "A", è inviata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) **entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni** dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo con uno dei seguenti mezzi:
 - **raccomandata A/R;**
 - **posta elettronica certificata a: protocollo@pec.crabruzzo.it in questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. Solo in questo caso non occorre allegare copia del documento d'identità a corredo della dichiarazione sostitutiva. (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; 2) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; 3) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; 4) nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; 5) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; 6) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle strutture competenti.**
2. Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e mail, è apposta la dicitura: "Domanda per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità della Regione Abruzzo".



3. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
4. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale; nel caso di invio con posta PEC farà fede la data dell' invio.
5. La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art.11

Privacy e Trasparenza

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti in relazione al presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari", sono pubblicata nella sezione dedicata del sito del Consiglio regionale i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione e annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; tale documentazione

